

---

**Rettifiche**

---

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2020, n. 26

**“Disposizioni varie urgenti”.**

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 111 supplemento del 3 agosto 2020 è pubblicata la Legge Regionale n. 26/2020.

A pag. 8 del BURP n. 111 supplemento, per mero errore materiale, l'articolo 16 (“Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori”) della suddetta legge non riporta la relativa numerazione dei commi, presente nella delibera originale di adozione della legge regionale. Occorre pertanto procedere alla ripubblicazione dell'art. 16 della L.R. n. 26/2020 nell'esatta composizione.

**Art. 16**

**Norme a sostegno della relazione genitoriale  
tra detenuti e figli minori**

1. La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a misure di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale, promuove e supporta la realizzazione di progetti e attività, intramurari ed extramurari, finalizzati a preservare, sostenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli minori.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblicato annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Garante regionale dei diritti dei minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) al fine di realizzare interventi destinati a:
  - a) migliorare le condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori detenuti all'interno degli istituti di pena;
  - b) potenziare l'allestimento degli spazi dedicati all'attesa all'interno degli istituti di pena;
  - c) promuovere la realizzazione di spazi neutri, anche all'esterno degli istituti di pena, per gli incontri tra minore e persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale;
  - d) supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso l'educazione e il sostegno alla genitorialità.
3. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è stanziata per l'anno 2021 la somma di euro 200 mila, sul capitolo di spesa di nuova istituzione “Spese per sostenere la relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli minori”, nell'ambito della missione 12, programma 5, con prelevamento dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.